UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

Allegato n. 2

Analisi annuale dell'assetto complessivo delle società partecipate direttamente o indirettamente.

In ottemperanza al dettato normativo dell'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 175/2016, si presenta l'analisi annuale dell'**assetto complessivo** delle società partecipate dall'Università di Siena attraverso lo schema riepilogativo delle società partecipate dall'Università di Siena, al 25 novembre 2022:

UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

Denominazione società	Tipo partec.	Attività svolta dalla società	Quota partec.	**Mantenimento (SI/NO)**	**Razionalizzazione (SI/NO)**	Motivazioni della scelta mantenimento/razionalizzazione
C.E.T. s.c.ar.l. (Società Consortile Energia Toscana)	diretta	Acquistare energia elettrica necessaria per fabbisogno dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero	2,470%	SI	**NO**	Sussistono i requisiti inerenti le finalità perseguite e le attività ammesse di cui all'art. 4, T.U.S.P.i Specificatamente, svolge servizi di committenza (art. 4, comma 2, lett. e), strettamente necessari alla finalità dell'Università. Non ricorre nessuna delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, T.U.S.P.ii
L.D.S. s.r.l. (Lead Discovery Siena) *spin off* universitario	diretta	Sviluppare e promuovere attività di ricerca scientifica e tecnologica, di base ed applicata, autonoma ed in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati particolarmente nel settore farmaceutico, medico, biologico e chimico	5,000%	SI	**NO**	Sussistono i requisiti inerenti le finalità perseguite e le attività ammesse di cui all'art. 4, T.U.S.P. Specificatamente, ha caratteristiche di spin off universitario (art. 4, comma 8). Non ricorre nessuna delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, T.U.S.P.
THE s.c.ar.l. (Tuscany Health Ecosystem)	diretta	Hub ricerca PNRR su Precision Medicine and Personalized Healthcare e su Innovating Translational Medicine, finanziamento D.D. MUR 23.06.2022 n. 1050, esito Avviso D.D. MUR 30.12.2021 n. 3277	7,936%	SI	**NO**	Sussistono i requisiti inerenti le finalità perseguite e le attività ammesse di cui all'art. 4, T.U.S.P. Specificatamente, svolge attività di ricerca per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR (art. 4-bis). Non ricorre nessuna delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, T.U.S.P.
NBFC s.c.ar.l. (National Biodiversity Future Center)	diretta	Hub ricerca PNRR su biodiversità, finanziamento D.D. MUR 17.06.2022 n. 1034, esito Avviso D.D. MUR 16.12.2021 n. 3138, rettificato D.D. MUR 18.12.2021 n. 3175	5,025%	SI	**NO**	Sussistono i requisiti inerenti le finalità perseguite e le attività ammesse di cui all'art. 4, T.U.S.P. Specificatamente, svolge attività di ricerca per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR (art. 4-bis). Non ricorre nessuna delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, T.U.S.P.
Fit4MedRob s.c.ar.l. (Fit for Medical Robotics)	diretta	Hub ricerca PNRR (Piano nazionale investimenti complementari) su tecnologie biorobotiche e digitali per benessere sostenibile, finanziamento D.D. MUR 30.09.2022 n. 1511, esito Avviso D.D. MUR 06.06.2022 n. 931	5,098%	SI	**NO**	Sussistono i requisiti inerenti le finalità perseguite e le attività ammesse di cui all'art. 4, T.U.S.P. Specificatamente, svolge attività di ricerca per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR (art. 4-bis). Non ricorre nessuna delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, T.U.S.P.

[i] Art. 4 ("Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche"), T.U.S.P.:
1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato. (…)
6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.
7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità' turistico-sportiva eserciti in aree montane.
8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.

Art. 4-bis ("Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza"), T.U.S.P.:
"Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca (…), per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto";
(norma inserita dall'art. 25-bis, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233).

[ii] Art. 20 ("Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"), T.U.S.P.:
1. (…) le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. (…).
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità' e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società' che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.